



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

**Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale**

Prot. n. Prot. Uscita del 19/04/2016

nr. 0015784 / D.G.

Classifica XII.1.2
04-02-00



Cagliari, 19 APR. 2016

> Comune di Ussana

PEC

Oggetto: Richiesta di parere in merito alla costruzione e edificazione di poligoni di tiro in zona agricola.

Con propria nota prot. n. 3213 del 18.04.2016 (ns. protocollo n. 15643/DG del 18.04.2016) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla possibilità di localizzare in zona agricola una attività di poligono di tiro a cielo aperto, impianto non localizzabile nel centro antropizzato, riconducibile, secondo la prospettazione comunale, alle ipotesi normate dall'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 (d.c. Decreto Floris). Evidenzia, altresì, che le disposizioni contenute nello strumento urbanistico comunale non recepiscono in modo espreso la previsione contenuta nel citato articolo 4, benché lo stesso strumento risulti adeguato al DPGR n. 228 del 1998 (c.d. Direttive per le zone agricole). Chiede, infine, se la realizzazione dell'impianto sia ammissibile, sempre in ambito extra-urbano, all'interno di alcune zone omogenee classificate G.

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni prospettate. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.

Pertanto, entro i limiti sopra specificati, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla qualificazione dell'impianto si concorda con la ricostruzione prospettata dal Comune in indirizzo, trattandosi di attività di tipo sportivo incompatibile con l'ambiente urbano, il cui impatto acustico deve essere opportunamente valutato.

Conseguentemente, preliminarmente si ritiene opportuno chiarire che un impianto sportivo quale quello di cui trattasi debba essere localizzate in zone urbanistiche omogenee non destinate a ospitare insediamenti residenziali o turistici, comunque extra urbane.

In merito alla possibilità di localizzare l'impianto in zona agricola si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 del decreto Floris, le zone agricole sono "le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti".

L'articolo 4 del medesimo decreto stabilisce che con deliberazione del consiglio comunale l'indice fondiario massimo stabilito per le zone E potrà essere elevato fino a 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

impianti di carattere particolare che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee...”.

La norma, cioè, consente che in zona E possano essere realizzati “...attrezzature ed impianti di carattere particolare che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee...”, e che per esse l'indice fondiario massimo, stabilito in 0,03 mc/mq, può essere elevato fino a 0,10 mc/mq con delibera del consiglio comunale.

Si ritiene che la disposizione da ultimo citata, salva la necessità di intervento con deliberazione consiliare ai fini dell'incremento dell'indice, trovi odieramente applicazione anche in assenza di espresso recepimento, in forza della previsione contenuta nell'articolo 5, comma 8 bis della legge regionale n. 45 del 1989.

Con riferimento alla destinazione a zona agricola il giudice amministrativo ha avuto modo in passato di sottolineare che la stessa “*non impone, in positivo, un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvii motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna*”. Così, ad esempio sono stati ritenuti via via compatibili, con zone agricole, impianti di derivazione di acque pubbliche (Tribunale superiore delle acque pubbliche, 18 febbraio 1991 n. 7), attività di cava (Consiglio di Stato, VI Sez. 19 febbraio 1993 n. 180), depositi di esplosivi (Consiglio di Stato, V Sez., 28 settembre 1993 n. 968), discariche per rifiuti solidi urbani (Consiglio di Stato, V Sez., 26 gennaio 1996 n. 85 e V Sez., 15 giugno 2001, 3178), per la lavorazione di inerti di natura alluvionale provenienti da escavazione (Tar Sardegna, 9 maggio 2012, n. 438), canili (TAR Puglia, 13 dicembre 2012, n. 1995).

Lo stesso giudice amministrativo ha, tuttavia, avuto modo di evidenziare che non sono insediabili in zona agricola “*attività comunque comportanti la realizzazione di opere che in ragione all'uso cui sono preposte recano necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola e tanto con riferimento non solo all'utilizzo concreto del suolo, ma alla naturale vocazione dei terreni; ovvero che comunque determinano una cementificazione della zona agricola*” (Consiglio di Stato, IV Sez., 19 giugno 2012, n. 3570).

Con particolare riferimento ai poligoni di tiro la giurisprudenza amministrativa si è, finora variamente espressa. Il TAR Calabria con sentenza n. 139 del 2013 e 155 del 2014 ha ritenuto in linea generale compatibile la localizzazione degli stessi e l'esercizio della connessa attività con la zona agricola, riconoscendo in capo al Consiglio comunale la possibilità di “*precisare limiti (anche temporali) e condizioni dell'assenso all'iniziativa (come ad esempio la sottoposizione dell'assenso ad un termine finale ovvero alla verifica di compatibilità con l'adottando PSC, con precise garanzie di riduzione in pristino dei luoghi, ove necessario, e simili)*”. Sul punto si ritiene doveroso evidenziare che le previsioni dello strumento urbanistico, nel caso di specie, consentivano, su parere favorevole del Consiglio Comunale, la localizzazione di “*industrie estrattive e cave, attrezzature sportive, turistiche e ricreative pubbliche e private, impianti*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

tecnologici o servizi di interesse pubblico che richiedono localizzazioni isolate”.

Il Consiglio di Stato, per contro, con parere n. 977 del 28 febbraio 2012 ha ritenuto *“che una destinazione che individui come prevalente l’agricoltura e la zootecnica ha fatto una scelta ben precisa, per cui, inserire in questa zona un’attività sportiva di tiro a segno rappresenta una anomalia notevole, trattandosi di un’attività che non trova alcun legame con quella prevista”.*

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare evidente che la nozione di compatibilità con la zona agricola deve, in ogni caso, essere oggetto di stretta interpretazione e riferita ai soli impianti non localizzabili in altre zone omogenee.

In merito alla distinzione tra impianti determinanti rilevanti attività edificatorie e mero esercizio dell’attività si veda, inoltre, il pronunciamento del Consiglio di Stato n. 1021 del 2004, che opera, seppure *incidenter tantum*, una differenziazione tra “poligono di tiro”, struttura che per sua natura, in quanto necessita di un vero manufatto coperto e di annessi funzionali all’impianto, comporta una trasformazione rilevante del territorio come tale sensibile nei confronti della normativa urbanistica, e un semplice “campo da tiro”, che consta di una mera area circoscritta dove vengono situate le linee di tiro prospicienti ad un terrapieno o ad altra delimitazione a ridosso dei quali vengono situati i bersagli.

In merito alla presenza di alternative localizzative degli impianti, lo stesso Comune riferisce della presenza all’interno dello strumento urbanistico di zone urbanistiche G, poste in territorio extra urbano, con conseguente esclusione della necessità di riconoscere alla zona agricola la funzione c.d. residuale prevista dal citato articolo 4 del decreto Floris.

Nel rammentare che le “zone G – Servizi generali”, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto Floris, sono destinate a ospitare, tra l’altro, strutture per lo sport e le attività ricreative, sempre in linea generale, si ritiene conforme alla destinazione funzionale propria della zona G la localizzazione al suo interno di un impianto sportivo “poligono di tiro a segno”.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni